



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

Roma - 15/07/2012

## SETTORE XII

**Corpo di Polizia Municipale**

**Il Servizio "Mobilità Urbana"**



Via M. Spadolà n° 56 – 97100 Ragusa Tel. 0932 244211– 676771 Fax 0932 248826  
e mail [polizia.municipale@comune.ragusa.it](mailto:polizia.municipale@comune.ragusa.it)

Prot. 36/P

## IL SINDACO

**PREMESSO** che vi è una costante necessità di adeguare la disciplina del traffico alle molteplici e attuali esigenze della circolazione;

**PRESO ATTO** delle segnalazioni di alcuni cittadini che rappresentano le difficoltà della circolazione in alcuni tratti della via Generale Cadorna dove le dimensioni della carreggiata e del marciapiede, a causa delle auto in sosta, impediscono il regolare transito veicolare e l'accesso ad alcune civili abitazioni insistenti su quella strada;

**CONSIDERATO** quanto sopra, dopo i sopralluoghi effettuati da personale di questo Comando, è stato rilevato che sul tratto di via Gen. Cadorna compreso tra la via XX Settembre e la via Felicia Schininà, al fine di rendere più fluida e sicura la circolazione garantendo, peraltro, l'accesso alle civili abitazioni ivi esistenti, si ritiene di vietare la sosta dei veicoli permanentemente;

**RITENUTO**, infine, che il provvedimento amministrativo è adottato al fine della tutela della sicurezza delle persone e delle cose nell'interesse generale della circolazione;

**VISTI** gli artt. 5, c. 3°, 6, 7 e 37 del D. Lgs. 285/92 recante il *Codice della Strada*;

**VISTO** il D.P.R. 495/92, recante il *Regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada*;

**VISTA** la legge 24/11/1981 N° 689;

**VISTO** l'art. 53 del vigente *Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi*;

## ORDINA

**il divieto di sosta permanente (0-24) sul tratto di via Gen. Cadorna compreso tra la via XX Settembre e la via Felicia Schininà;**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

I contravventori saranno perseguiti a termine di legge.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/92 contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o

autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dal regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada, al *Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti* che decide in merito.

Il Comando della Polizia Municipale disporrà la messa in opera della prescritta necessaria segnaletica.

Dal Palazzo di Città, il 19 luglio 2012

*Il Comandante  
Dott. Rosario Spata*



*Il Sindaco  
Nelso Di Pasquale*